

OGGETTO: BONUS PUBBLICITA' – MASSIMALE DE MINIMIS DA CONTROLLARE

OGGETTO	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali beneficiari del bonus pubblicità 2017 e 2018, ai fini della fruizione del credito d'imposta assegnato, sono tenute a verificare il massimale "de minimis" ancora eventualmente disponibile.
VERIFICA MASSIMALE DE MINIMIS	Ognuno dei beneficiari deve verificare se il credito d'imposta assegnato rientra nel massimale "de minimis" previsto dai Regolamenti Europei. In particolare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabile alla generalità delle imprese, l'importo complessivo di aiuti pubblici "de minimis" che possono essere concessi nell'arco di 3 esercizi finanziari ad una medesima impresa è pari a € 200.000 (€ 100.000 euro se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
ALTRI AIUTI DE MINIMIS	Dopo aver verificato il proprio massimale, ognuno dei soggetti ammessi al credito ha l'obbligo di verificare se, oltre al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, ha già ottenuto altri <u>aiuti "de minimis"</u> nell'esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti . Per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis" ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il <u>provvedimento di assunzione dell'impegno</u> giuridicamente vincolante (generalmente l'atto di concessione).
CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZABILE	Una volta stabilito l'importo degli altri aiuti "de minimis" ottenuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso, è possibile determinare l'eventuale massimale "de minimis" ancora disponibile. In particolare, il plafond "de minimis" eventualmente libero nell'ambito del quale i soggetti beneficiari devono verificare la capienza dell'importo del credito di imposta a loro assegnato (indicato nel decreto 11 aprile 2019), si ottiene sottraendo dal massimale "de minimis" di appartenenza per settore di attività gli aiuti già in precedenza ottenuti. Se l'importo del bonus riconosciuto risultasse inferiore al massimale "de minimis" ancora disponibile, il credito d'imposta ottenuto potrà essere portato interamente in compensazione. Se invece il bonus concesso dovesse risultare superiore al massimale "de minimis" ancora disponibile, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.

UTILIZZO DEL BONUS	Il credito d'imposta può essere fruito mediante compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'autorizzazione alla fruizione verrà concessa in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto 11/04/2019 del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.